



Verbale Assemblea Straordinaria dei soci del 21 Ottobre 2021

Il giorno 21 Ottobre 2021 alle ore 10,30 si è riunita presso lo Studiolo in Cremona, Via Beltrami 26, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'assemblea dei soci dell'associazione Amici dell'ospedale Gianni Carutti – Associazione di Volontariato, C.F. 93051970197, regolarmente convocata a norma di statuto per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione nuovo Statuto dell'associazione;
- varie ed eventuali.

Alle ore 10,30 prende la parola la Presidente che dichiara aperta la seduta, constatata e fa constatare che sono presenti tanti soci quanti quelli richiesti dallo statuto vigente. L'assemblea è pertanto validamente costituita ed atta a deliberare. La Presidente chiama a fungere da segretaria la sig.ra Lorenzina Carazzone la quale accetta.

Prende la parola la Presidente dell'Associazione.

Dopo aver salutato e ringraziato tutti i presenti, illustra il nuovo quadro normativo che ha portato l'Associazione alla necessità di modificare lo Statuto attualmente vigente per renderlo conforme al mutato assetto normativo (D. Lgs. 117/2017).

A questo proposito grazie all'assistenza ed alla collaborazione di professionisti qualificati sono state apportate le giuste modifiche allo Statuto per renderlo conforme alla normativa in tema di Organizzazioni Di Volontariato.

Dopo la lettura integrale dello Statuto così come modificato e dopo aver illustrato i punti salienti delle modifiche apportate la Presidente chiede ai presenti di esprimere il proprio voto rispetto all'approvazione dello stesso.

Si procede pertanto alla votazione con voto palese e l'Assemblea

DELIBERA

all'unanimità di approvare lo Statuto che viene allegato al presente verbale.

L'Assemblea conferisce alla Presidente ampio mandato al fine di procedere con ogni atto necessario alla registrazione del presente Verbale e dell'allegato Statuto presso l'Ufficio del Registro ed all'espletamento della pratica di Iscrizione dell'associazione presso il Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la Presidente alle ore 10.45 dichiara chiusa l'assemblea ringraziando tutti i presenti per la partecipazione.

Cremona, 21 Ottobre 2021

La Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ida Benini', written over the printed name 'La Presidente'.

La segretaria

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ara Bore', written over the printed name 'La segretaria'.

Statuto
dell'Organizzazione di Volontariato
"AMICI DELL'OSPEDALE GIANNI CARUTTI"



Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita ai sensi degli Artt. 36 e seguenti del C.C., nonché ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione denominata **"AMICI DELL'OSPEDALE GIANNI CARUTTI – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"** in breve **"AMICI DELL'OSPEDALE GIANNI CARUTTI ODV"**. Di tale denominazione essa farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, così come indicato all'art. 32 del citato Decreto Legislativo. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

La durata dell'Organizzazione è illimitata.

L'Organizzazione ha la sede legale all'indirizzo riportato nel documento di attribuzione del Codice Fiscale. La variazione di indirizzo nel medesimo Comune viene approvata dal Consiglio Direttivo con le maggioranze di cui all'art. 8.

Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo può altresì istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Regione.

Art. 2 - Finalità e attività

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà e utilità sociale, sviluppa la propria iniziativa per consentire il perseguimento di scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi, sanitari e socio sanitari. Ha inoltre lo scopo di recuperare la tradizione di generosità e solidarietà verso l'Ospedale di Cremona manifestatasi nei secoli attraverso lasciti, donazioni e altri atti di beneficenza, o nei confronti di Associazioni e Enti che perseguono finalità sociali. L'Associazione persegue, inoltre, le proprie finalità di utilità

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P.C.' or similar, located at the bottom left of the page.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M.' or similar, located at the bottom right of the page.

sociale nei confronti, oltre che dei bisogni dell'Ospedale di Cremona e degli ammalati in assistenza domiciliare in stato di bisogno, anche, in senso più lato, nei confronti di persone, comunità o popolazioni afflitte da eventi o calamità naturali particolari, con principale riguardo ai bisogni di carattere sanitario o socio-sanitario.

L'Associazione non persegue fini di lucro né diretto né indiretto e, mediante le prestazioni dirette, personali e gratuite dei propri aderenti, opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale operando nei settori di cui all'art. 5, comma 1 di cui alla:

Lett. A): interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Lett. C): prestazioni socio sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001;

Lett. H): ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

Lett. I): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Lett. U): beneficenza e sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A tal fine l'Associazione svolge, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- Attività di ricerca anche attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative;
- Attività di sollecitazione del pubblico affinché sostengano con donazioni i progetti benefici dell'Associazione;
- Attività culturali, educative e ricreative, attraverso la realizzazione di momenti di partecipazione condivisa;
- promuove iniziative di solidarietà, a favore di giovani o famiglie in stato di difficoltà;
- organizza momenti di incontro, formazione e sensibilizzazione.



L'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, collabora con enti pubblici e privati aventi finalità analoghe ed in particolare coordina principalmente la propria attività in accordo con la gli Istituti ospedalieri del territorio, nel rispetto delle norme vigenti e del presente Statuto.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo della Associazione. L'Associazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

Art. 3 – Volontario ed attività di volontariato

L'Associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. A tal fine il Consiglio Direttivo predisporrà apposito regolamento al fine di definire chi possa essere annoverato tra i volontari non occasionali.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art. 4 - I Soci

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si esprime sulla domanda d'ammissione nella prima riunione successiva al suo ricevimento, deliberando l'accoglimento o il rifiuto motivato. Trascorsi 90 giorni dal suo ricevimento la domanda s'intende accolta.

Il Consiglio Direttivo può nominare 'Soci Onorari' quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa; i 'Soci 'Onorari' acquisiscono la qualifica di socio solo successivamente all'accettazione della loro nomina.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione, in particolare, ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione stessa.

E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Il numero dei soci è illimitato. L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.



Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota associativa entro il termine stabilito dal consiglio direttivo;
- dimissioni volontarie;
- esclusione o radiazione per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa nell'ammontare e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;



- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo tre);
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione ed usufruire di tutti i servizi;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- accedere agli atti e ai libri sociali dell'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

Art. 7 – Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- l'Organo di controllo e/o revisione, se nominato od obbligatorio per legge

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 3 anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta solamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo per la generalità dei soci.

Art. 8 – L'assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le riunioni dell'Assemblea sono convocate a cura del Presidente mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione e da comunicare ad ogni socio almeno 15 giorni prima.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno il 10% degli associati.

L'assemblea ordinaria è convocata per:

- l'approvazione del programma che l'Associazione annualmente intende attuare;
- l'approvazione della relazione sull'attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'esercizio precedente e per l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo se predisposto;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo o degli altri organi previsti;
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati; deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- approvare gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti.

La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste agli Artt. 16 e 17 del presente Statuto.



Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili; è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea prima dell'elezione procederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

La carica di Segretario e quella di Tesoriere possono essere svolte dalla medesima persona.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente almeno due volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei consiglieri.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Alle riunioni possono essere invitati altri soci o esperti esterni che intervengono con voto consultivo. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- sottoporre all'Approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo entro la fine del mese di giugno;



- se ritenuto utile o necessario predisporre il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione entro la fine dell'anno;
- accogliere o respingere le domande di adesione di aspiranti aderenti;
- definire ammontare della quota associativa annuale e stabilire il termine entro il quale effettuare il versamento in difetto del quale potrà essere deliberata l'esclusione del socio;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro tra i soci se ritenuto utile o necessario;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- predisporre eventuali regolamenti interni.

In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo, questi potranno essere sostituiti per cooptazione. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci. In ogni caso qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti dovranno convocare senza indugio l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica per il periodo di 3 anni e può essere rieletto.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.



E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

Nomina avvocati in caso di necessità e d'urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 11 - Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente. Tiene aggiornato l'elenco dei Soci e cura i rapporti con i soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Art. 12 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Art. 13 - Organo di controllo e/o revisione legale

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo resta in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rinominati. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo svolge le funzioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Diversamente, l'Assemblea delibera nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.



Art. 14 - Il Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi spese per le attività di interesse generale svolte;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- ogni altro tipo di entrata derivante o strumentale con le attività esercitate.

Art. 15 - Il Bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo, redatto ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno. Dal bilancio consuntivo devono risultare i proventi delle attività di interesse generale svolte distinti dai ricavi delle attività diverse, ed il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto. Il bilancio, unitamente al rendiconto e alla relazione illustrativa delle raccolte pubbliche occasionali di fondi, se svolte, dovranno essere depositati al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno così come previsto dall'art. 48 del D. Lgs. 117/2017.

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.



Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea unitamente al bilancio di esercizio e depositarli al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 16 - Libri sociali

1. I libri sociali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) Il libro dei Soci;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato;
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi di coloro svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

Art. 17 - Modifiche dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Lo statuto può essere modificato dall'assemblea straordinaria con la presenza di almeno i tre quinti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.





Art. 18 - Scioglimento dell'Associazione

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i due terzi degli associati. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti ad altro ente del terzo settore scelto dall'assemblea, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 ovvero in mancanza di indicazioni da parte dell'assemblea, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 19 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del D.Lgs. 117/2017 codice civile, e successive modificazioni ed integrazioni nonché di ogni altra legge vigente in materia.

Cremona, 21 Ottobre 2021

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE